LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 99

Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilita;

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio:

3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10;

5) NUMERO ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1978, N. 636

Versione in vigore dal 7 novembre 1978, tuttora in vigore · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	II — Delle contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-99-inosservanza-di-prescrizioni-stabilite-a-tutela-del-monopolio-del-sale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it